

**1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?**

Il diritto austriaco prevede la separazione dei beni: ciascun coniuge rimane titolare dei beni acquisiti prima del matrimonio e diviene proprietario esclusivo dei beni acquisiti in seguito (articoli 1233 e 1237 del codice civile austriaco (*Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches*, ABGB)). È anche creditore esclusivo dei suoi debitori e debitore esclusivo dei suoi creditori.

**2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?**

Le parti possono derogare al regime patrimoniale legale attraverso un accordo ("convenzione matrimoniale"). Le convenzioni matrimoniali devono essere redatte mediante atto notarile per essere valide (articolo 1 della legge sugli atti notarili (*Notariatsaktsgesetz*, NotAkteG).

**3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?**

Per quanto il regime patrimoniale tra i coniugi vige in linea di massima il principio della libertà contrattuale. Le convenzioni matrimoniali non possono regolare, ad esempio, una rinuncia totale al reciproco mantenimento in costanza di matrimonio.

**4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell'annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?**

Il regime della "piena" separazione dei beni dura solo fino alla dichiarazione di annullamento, di separazione o di nullità del matrimonio, in quanto essa è poi sostituita da una divisione che non dipende dai rapporti di proprietà. Lo scioglimento del matrimonio è retto dal principio della divisione dei beni matrimoniali. Da un lato, vengono ripartiti i beni matrimoniali, ossia i beni che erano utilizzati da entrambi i coniugi, ad esempio la casa coniugale, un'auto o gli effetti domestici; dall'altro vengono ripartiti anche i risparmi matrimoniali, ossia i beni di qualsiasi tipo che i coniugi hanno accumulato in costanza di matrimonio e che per loro natura sono in genere destinati a essere liquidati.

**5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?**

Se uno dei coniugi è in regime patrimoniale (normalmente raro) di comunione dei beni, i beni comuni vengono ripartiti. L'attivo rimanente dopo aver detratto i tutti i debiti va, secondo le quote, al coniuge superstite e alla massa ereditaria del *de cuius*. Per quanto riguarda la massa ereditaria, nel caso consueto di separazione dei beni, la quota del coniuge dipende dagli altri parenti del *de cuius* che ereditano. Il coniuge del *de cuius* ha diritto a un terzo dell'eredità se vi sono figli del *de cuius* e i loro ascendenti, a due terzi se vi sono i genitori del *de cuius* e della totalità negli altri casi. Il coniuge è inoltre uno dei legittimari. La quota di legittima del coniuge è pari alla metà di quanto gli spetterebbe secondo la successione legittima.

**6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?**

La suddivisione del patrimonio dei coniugi in caso di separazione, nullità o annullamento del matrimonio avviene, a norma degli articoli 81 e seguenti della legge sul matrimonio (*Ehegesetz*, *EheG*), in maniera consensuale o giudiziale.

**7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?**

In linea di principio un coniuge non può autorizzare o impegnare l'altro coniuge senza la cooperazione di quest'ultimo. Soltanto nel caso del potere conferito al coniuge nell'interesse della famiglia (*Schlüsselgewalt*) un coniuge, che gestisce il nucleo familiare e non ha entrate proprie, può rappresentare l'altro coniuge nei negozi giuridici della vita quotidiana, che conclude per il nucleo familiare comune e non superino la misura corrispondente alle condizioni di vita del coniuge. Tale disposizione non si applica nel caso in cui l'altro coniuge abbia dichiarato al terzo di non voler essere rappresentato dal coniuge. Se il terzo non può dedurre dalle circostanze che il coniuge agisce come rappresentante, i coniugi rispondono in solido.

La comunione dei beni (che viene concordata caso per caso) produce innanzitutto un legame obbligatorio all'interno del rapporto tra i coniugi, secondo il quale un coniuge non può disporre liberamente della sua parte dei beni comuni senza il consenso dell'altro. La comunione dei beni può avere effetti reali sui beni immobili soltanto attraverso l'iscrizione nel libro fondiario, sia attraverso il divieto di alienazione e di gravame (articolo 364c ABGB) sia con l'iscrizione della restrizione (articolo 1236 ABGB) secondo la quale nel corso della durata della comunione dei beni nessuna delle due parti può disporre liberamente della sua metà o della sua quota.

**8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.**

La suddivisione del patrimonio dei coniugi in caso di separazione, nullità e annullamento del matrimonio ai sensi dell'articolo 81 e seguenti dell'EheG non tiene conto della colpa, di cui si può tuttavia tener conto per considerazioni di equità. Il patrimonio viene suddiviso sulla base del comune accordo delle parti o in base a una decisione giudiziale chiesta da una delle parti. Negli altri casi si applica la separazione dei beni, ossia ciascun coniuge conserva le sue proprietà. La domanda deve essere presentata entro un anno da quando la sentenza di separazione è passata in giudicato. I beni matrimoniali e i risparmi matrimoniali devono essere divisi. A norma dell'articolo 82 dell'EheG sono esclusi dalla suddivisione del patrimonio i beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio o che ha acquisito *mortis causa* o che gli sono stati donati da un terzo e che siano di uso personale esclusivo del coniuge o servano all'esercizio della sua professione, nonché appartengano a un'azienda o siano quote di un'azienda, purché non si tratti di semplici investimenti.

**9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?**

La domanda di iscrizione del diritto di proprietà nel libro fondiario deve essere presentata presso il tribunale distrettuale (*Bezirksgericht*) competente per il circondario in cui si trova l'immobile da iscrivere.

La domanda scritta deve essere firmata dal richiedente. In linea di principio la firma non deve essere autenticata, a meno che la dichiarazione di trasferimento della proprietà (*Aufsandungserklärung*) non sia riportata nella domanda.

La domanda deve essere accompagnata anche da un documento pubblico o un documento privato con firma autenticata delle parti che contenga il motivo dell'acquisto della proprietà (ad esempio un contratto di vendita). Oltre ai dati esatti dell'immobile, i documenti privati devono riportare anche la cosiddetta dichiarazione di trasferimento della proprietà.

La dichiarazione di trasferimento della proprietà è una dichiarazione esplicita del soggetto il cui diritto deve essere limitato, gravato, annullato o trasmesso a un altro soggetto con la quale il soggetto acconsente all'iscrizione (nel caso di un contratto di vendita è il venditore). La dichiarazione di trasferimento della proprietà deve essere autenticata da un organo giurisdizionale o da un notaio e firmata dall'obbligato. La dichiarazione può essere inserita anche in una domanda tavolare (*Grundbuchs Antrag*), ma in questo caso le firme della domanda devono essere autenticate da un organo giurisdizionale o da un notaio.

A norma dell'articolo 160 del codice federale delle imposte (*Bundesabgabenordnung*, BAO), la domanda deve essere accompagnata dal nulla-osta fiscale. Si tratta di una "conferma" dell'ufficio delle imposte che non vi sono obiezioni all'iscrizione.

Se depositata da un avvocato o da un notaio, la domanda deve essere presentata in forma elettronica. In questo caso gli allegati sono inseriti in un archivio elettronico. Il nulla-osta fiscale dell'ufficio fiscale può essere sostituito anche da una dichiarazione di autotassazione redatta dall'avvocato o dal notaio.

Ultimo aggiornamento: 11/03/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.